

SCHEDA INCENTIVO

Assunzioni giovani con contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca (III livello)

Aggiornamento a marzo 2022

A cura di

Anpal Servizi – Area Emilia-Romagna

Direzione Territori

ASSUNZIONI GIOVANI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI TERZO LIVELLO

DATI GENERALI

INCENTIVO STRUTTURALE

Benefici contributivi, fiscali, retributivi ed economici per i datori di lavoro che assumono giovani tra i 18 e i 29 anni in Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca (III livello).

Contratto di apprendistato

In via generale, l'apprendistato è un **contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani** (c.d. contratto "a causa mista", in quanto al suo interno convivono un contratto di lavoro e un rapporto di formazione). Il Decreto legislativo n. 81 del 2015 disciplina l'apprendistato articolandolo in tre tipologie:

- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (I Livello)
- Apprendistato professionalizzante (II Livello)
- **Apprendistato di alta formazione e di ricerca (III Livello)**

L'apprendistato di I e III livello sono il cd. **apprendistato duale o formativo**.

Apprendistato di alta formazione e ricerca

L'apprendistato di alta formazione e ricerca (cd. di III livello) è un contratto di lavoro a tempo indeterminato che permette di lavorare e contemporaneamente **di conseguire titoli di studio universitari e di alta formazione:**

- diploma di tecnico superiore (ITS)
- titoli di studio universitari (laurea, laurea magistrale e a ciclo unico, master di I e II livello, dottorati di ricerca)
- diploma di specializzazione
- diploma di perfezionamento
- dottorati di ricerca

o di svolgere:

- attività di ricerca (concordata tra istituzione formativa ed impresa)
- periodo di praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche

Si ispira al cosiddetto sistema duale il quale consente da un lato, il conseguimento di un titolo di studio e, dall'altro, l'esperienza professionale diretta e reale, prevedendo quindi una sostanziale integrazione fra mondo dell'istruzione e mondo del lavoro.

L'azienda, a fronte di una serie di vantaggi retributivi, contributivi e fiscali, si impegna a fornire all'apprendista:

- una **retribuzione** per la prestazione lavorativa svolta
- la **formazione** necessaria per acquisire le competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto

I protagonisti:

- Apprendista (giovani 18-29 anni)
- Istituzione formativa¹
- Datore di lavoro

¹ Istituzioni formative tra cui: Istituti Tecnici Superiori (ITS); Università riconosciute a livello Ministeriale; Enti di alta formazione artistica, musicale e coreutica; altre istituzioni di formazione o di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

DATORI DI LAVORO	<p>Datori di lavoro di tutti i settori di attività in tutto il territorio nazionale.</p> <p>Il datore di lavoro dovrà possedere (art. 3 D.M. 12 ottobre 2015):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spazi idonei a consentire lo svolgimento della formazione interna (capacità strutturali) - Disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna (capacità tecniche) - Disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti formativi (capacità formativa) <p>Inoltre, il datore di lavoro deve verificare il numero massimo di apprendisti che ha la possibilità di assumere secondo quanto previsto dalla normativa, in particolare in base al numero di dipendenti (art. 42, c. 7 del d.lgs. 81/2015).</p>
DESTINATARI	<p>Possono essere assunti con contratto di apprendistato di III livello i giovani tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni) aventi i requisiti previsti dalla legge per l'accesso ai percorsi di studio scelti (è necessario comunque far riferimento a quanto indicato dalla normativa della Regione in cui si attiva il contratto).</p> <p>Si specifica che l'apprendista acquisisce un doppio status: sia lavoratore che studente, per quanto riguarda, ad esempio, l'osservanza degli obblighi e delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa.</p>
CONTRATTI AGEVOLABILI E DURATA	<p>Come già menzionato, l'apprendistato di III livello è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato ad acquisire titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici (ITS), per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.</p> <p>La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione.</p> <p>La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della normativa nazionale, ha regolamentato l'Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca attivandone le seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apprendistato per il diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) • Apprendistato per la laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico • Apprendistato per il master di I e di II livello • Apprendistato per il dottorato di ricerca • Apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche • Apprendistato per attività di ricerca <p>DURATA</p> <p>La durata del contratto, determinata in base all'obiettivo per il quale viene attivato, non può essere inferiore ai 6 mesi per tutti i percorsi e superiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla durata ordinamentale dei relativi percorsi universitari e di alta formazione • a 3 anni per i contratti di ricerca (salvo ipotesi di proroga, di massimo 1 anno, in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca) • a 2 anni per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di stato

L'avvio del contratto di apprendistato può avvenire sia all'inizio del percorso formativo sia in un momento successivo.

Al conseguimento del titolo o al termine del progetto di ricerca, se non viene esercitata la facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

MISURA E DURATA INCENTIVO

Le imprese che assumono apprendisti di III livello possono beneficiare di un sistema di agevolazioni costituito da **benefici contributivi, fiscali, retributivi, normativi ed economici.**

SGRAVI CONTRIBUTIVI

Per le imprese fino a 9 dipendenti è prevista un'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro (comprensiva dei contributi per la Naspi e per i fondi interprofessionali per la formazione continua) pari al 3,11% nel primo anno, 4,61% nel secondo anno e 11,61% dal terzo anno.

Per le imprese sopra i 9 dipendenti l'aliquota sarà pari all'11,61%.

Di seguito la tabella riepilogativa.

Dimensione impresa	Aliquota contributiva a carico del lavoratore	Aliquota contributiva a carico del datore	Contributo NASpl	Contributo per fondi interprof.li	Totale
Fino a 9 dipendenti	5,84%	1°anno: 1,5% 2°anno: 3% dal 3°anno: 10%	1,31%	0,30%	1°anno: 3,11% 2°anno: 4,61% 3°anno: 11,61%
Sopra i 9 dipendenti	5,84%	10%	1,31%	0,30%	11,61%

Inoltre, al termine del periodo di apprendistato, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro come ordinario rapporto a T.I., l'agevolazione contributiva (aliquota all'11,61%) viene riconosciuta anche per i 12 mesi successivi.

BENEFICI ECONOMICI E RETRIBUTIVI

- La retribuzione dell'apprendista, definita dal CCNL, può essere fino a 2 livelli inferiori a quello dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto (sistema del **sotto inquadramento**), o in alternativa può essere determinata in misura percentuale rispetto a quella dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono la qualifica alla quale è finalizzato il contratto (**percentualizzazione**);
- Nessun obbligo retributivo per le ore di formazione esterna presso l'istituzione formativa;
- Riduzione della retribuzione al 10%, di quella che sarebbe dovuta, per le ore di formazione interna presso l'impresa.

BENEFICI NORMATIVI E FISCALI

- Esonero degli apprendisti per tutta la durata del periodo formativo, dalla base di calcolo per l'applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva (ad es. la Legge 68/99);
- Ai fini fiscali, il costo formativo degli apprendisti è escluso dalla base per il calcolo dell'IRAP.

	<p>ULTERIORI ELEMENTI DI CONVENIENZA E INCENTIVI PER L'IMPRESA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possibilità di co-progettare il percorso formativo dell'apprendista con l'istituzione formativa, in ragione di proprie specifiche esigenze e fabbisogni di competenze, inserendo così nel proprio organico profili specializzati e a costi ridotti; - Ai datori di lavoro privati che effettuano assunzioni/trasformazioni a T.I. di studenti che: <ul style="list-style-type: none"> i) non abbiano compiuto 30 anni ii) abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di alternanza o di apprendistato di I-III livello iii) abbiano conseguito il titolo di studio da non più di sei mesi <p>è riconosciuto l'Incentivo strutturale Giovani² ossia l'esonero totale dei contributi previdenziali a carico dei datori (esclusi premi e contributi INAIL) nel limite massimo di 3.000€ annui e per massimo 36 mesi.</p>
<p>FORMAZIONE</p>	<p>Nel contratto di apprendistato assume grande rilevanza la formazione, che permette all'azienda di investire nella costruzione di professionalità in grado di soddisfare i bisogni dell'impresa, elemento centrale considerando anche i grandi cambiamenti organizzativi accelerati dalla pandemia.</p> <p>La formazione nell'apprendistato di terzo livello è rappresentata dalle ore che vengono svolte dall'apprendista al fine di sviluppare le competenze e conoscenze necessarie per il conseguimento di un titolo di studio o per il raggiungimento degli obiettivi di una ricerca.</p> <p>La quantità di ore varia in base al percorso formativo.</p> <p>La formazione è definita nel Piano Formativo Individuale (PFI) che forma parte integrante e sostanziale del contratto di apprendistato. Il percorso formativo in apprendistato si articola in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formazione interna (svolta presso l'azienda) - formazione esterna (svolta presso l'università, l'ente di ricerca o l'istituzione formativa) <p>ed è definito dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro attraverso un lavoro di co-progettazione, per permettere l'acquisizione di specifiche competenze tecnico professionali ed il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento dei percorsi ordinamentali.</p> <p><u>Per l'apprendistato di ricerca e per i percorsi di apprendistato per praticantato la formazione esterna non è obbligatoria.</u></p> <p>Soggetti che intervengono nella formazione</p> <p>Il percorso formativo dell'apprendista viene seguito da un Tutor formativo che ha il ruolo di assistere l'apprendista nel rapporto con l'istituzione formativa, monitorare l'andamento del percorso ed intervenire nella valutazione, e da un Tutor aziendale che dovrà in particolare favorire l'accoglienza e l'inserimento dell'apprendista in impresa, affiancare ed assistere il giovane nella formazione interna e trasferire le competenze necessarie per le attività lavorative.</p> <p>Tutor formativo e tutor aziendale garantiscono l'integrazione tra la formazione interna ed esterna.</p>

² A tal riguardo trova applicazione il regime agevolato di cui all'art. 1, c. 106 e 108, della Legge di bilancio 2018.

	<p>Offerta formativa regionale</p> <p>La quota di formazione esterna sul totale di formazione è definita dalle normative regionali³ sulla base dei limiti dettati dal D.m. 12 ott. 2015.</p> <p>La Regione E-R finanzia la componente formativa del contratto di apprendistato attraverso assegno formativo (voucher) con risorse FSE, mediante accesso al Catalogo dell'Offerta formativa per l'apprendistato di alta formazione e ricerca.</p>
MODALITÀ DI ATTIVAZIONE	<p>Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato di terzo livello deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificare i vincoli imposti dalla normativa nazionale, dalla regolamentazione regionale e dal CCNL di riferimento; - contattare l'istituzione formativa che gestisce percorsi afferenti all'area professionale corrispondente all'attività lavorativa prevista, per l'individuazione dell'apprendista (studente/laureato/ricercatore etc.); - accertarsi della coerenza tra attività lavorative e percorso formativo che segue il giovane; - sottoscrivere un protocollo formativo con l'ente formativo o di ricerca a cui il giovane è iscritto, che rappresenta una sorta di "convenzione" fra le parti, ed individuare un tutor aziendale che garantirà l'attività di tutoraggio in stretto raccordo con il tutor formativo; - co-progettare il percorso formativo o il progetto di ricerca in un assetto di collaborazione congiunta con l'istituzione formativa; - collaborare alla definizione del piano formativo individuale (PFI), parte integrante del contratto di lavoro, predisposto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro; - stipulare ed attivare il contratto di lavoro con l'apprendista, a cui andrà allegato contestualmente il piano formativo individuale. <p>Per approfondimenti è possibile consultare la "Guida Operativa: I 5 passi per l'apprendistato di alta formazione e ricerca", a cura di Anpal Servizi e scaricabile a questo link.</p>
FONTE E RISORSE UTILI	<p>Le fonti che regolano l'apprendistato di III livello sono la normativa nazionale e regionale, la contrattazione collettiva (CCNL) e gli accordi interconfederali.</p> <p>Nazionale</p> <p>D.lgs. n. 81/2015, spec. art. 45 + artt. 46, 47</p> <p>Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 (MLPS) (Standard formativi e criteri generali per i percorsi di apprendistato)</p> <p>Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)</p> <p>Circolare Inps n. 108 del 14-11-2018 (assetto dei rapporti di apprendistato)</p> <p>Sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</p> <p>Repertorio nazionale degli incentivi (ANPAL)</p> <p>Anpal Servizi per l'apprendistato di alta formazione e ricerca</p> <p>Sul sito internet di Anpal Servizi è disponibile una specifica sezione dedicata all'Apprendistato di terzo livello, contenente – tra le altre informazioni – una Guida Operativa per l'attivazione del contratto, i formati dei PFI e la raccolta delle risposte alle domande più frequenti (<i>faq</i>).</p> <p>Per maggiori informazioni: https://www.anpalservizi.it/attivita/apprendistato</p> <p>Per approfondimenti e chiarimenti è possibile scrivere all'Helpdesk: apprendistatoafer@anpalservizi.it</p>

³ Per il dettaglio degli obblighi formativi e della ripartizione delle ore di formazione, si rimanda alle pagine web relative alle diverse tipologie di apprendistato di terzo livello raggiungibili da questo [link](#).

	Emilia-Romagna
--	-----------------------

Normativa e disposizioni Regione E-R in materia di apprendistato di III livello D.G.R. 963 del 21/06/2016, atto con il quale la Regione Emilia-Romagna recepisce la normativa nazionale in materia di apprendistato adeguando la disciplina regionale ai sensi del D.Lgs. 81/2015 e del D.M. 12 ottobre 2015

La presente scheda fornisce un quadro delle principali caratteristiche dell'incentivo all'assunzione, con lo scopo di fornire una prima informativa sulla tipologia di agevolazione all'assunzione riconosciuta ai datori di lavoro per le specifiche categorie di soggetti. Non può in nessun caso essere interpretata come consulenza, invito o raccomandazione, né le informazioni presenti possono costituire alcuna sollecitazione a proposta o ad offerta al pubblico delle misure descritte. Le fonti per la redazione della scheda sono i siti web istituzionali e degli enti erogatori, la normativa di riferimento, nonché il Repertorio nazionale degli incentivi a cura di ANPAL. Per gli approfondimenti si rimanda a quanto indicato nella sezione Fonti e alla normativa vigente.